


Newsletter Aprile 2012

Il punto di incontro tra Professionisti ed Imprese

www.studiozunarelli.com



SOMMARIO

NEWS DALLE NOSTRE SEDI:

BOLOGNA	pag. 2
TRIESTE	pag. 3
SHANGHAI – ASIAN DESK	pag. 4

OSSERVATORIO GIURIDICO

I Fondi Sovrani Cinesi: un cavallo di Troia per l'Occidente?	pag. 7
--	---------------

COMMUNITY ED EVENTI

Collaborazione Studio Legale Zunarelli e <i>Reggio Children</i>	pag. 9
---	---------------

DALLA SEDE DI BOLOGNA

Lo Studio Zunarelli & Associati diventa consulente di Confitarma.

Il Prof. Avv. Stefano Zunarelli ha di recente siglato un accordo di consulenza legale relativamente a tutte le questioni di Diritto Marittimo e di Diritto della Navigazione con Confitarma – Confederazione Italiana Armatori - per la quale la Senior Partner Alessandra Giordano aveva già da due anni sottoscritto un accordo di consulenza per le tematiche di Diritto del Lavoro Nautico.

L'Avv. Massimiliano Musi docente ad un master di diritto aeronautico.

Nel mese di marzo l'Avv. Massimiliano Musi, in qualità di professionista nel settore, ha ricevuto un incarico di docenza al Master di II livello in *“Strategies and Technologies for Airport Management”*, organizzato dall'Università degli Studi di Enna “Kore”, al fine di svolgere un ciclo di lezioni sui seguenti argomenti: introduzione alle norme per l'acquisizione di beni e servizi, principi di diritto aeronautico, accesso ai servizi aerei, documentazione del trasporto aereo.

Desk Nord Africa – Medio Oriente

A cura di Lorenzo Ascanio e Alberto Pullini

“La certificazione Halal nel comparto agroalimentare”.

Studio Legale Zunarelli & Associati con Halal Italia S.r.l. insieme in un seminario presso la Camera di Commercio di Torino

La Camera di commercio di Torino in collaborazione con il Ceipiemonte organizza il seminario dal titolo *“La certificazione Halal nel comparto agroalimentare”* presso il Centro Congressi Torino Incontra, Torino, il giorno 2 aprile 2012 - h. 09.30.

Dopo un'introduzione di apertura dei lavori da parte del Prof. Avv. Stefano Zunarelli e dell'Avv. Lorenzo Ascanio, interverranno il Dott. Hamid Roberto Distefano – Halal Italia, con una relazione dal titolo: *“La certificazione halal in Italia e nel mondo: nuove opportunità per il made in Italy”* e il Dott. Isa Nicola Benassi - Halal Italia, su: *“Il concetto di lecito ed illecito nell'Islam: principi e applicazioni nel settore alimentare”*.

“Negoziare e concludere un contratto in Qatar: tecniche, accorgimenti e strategie da adottare”.

In vista della partecipazione alla fiera Project Qatar 2012, il 19 marzo Ceipiemonte (Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte) ha organizzato a beneficio delle aziende iscritte alla missione, un incontro propedeutico teso a fornire informazioni di natura legale, fiscale e istituzionale, fondamentali per affrontare con la dovuta conoscenza le potenziali trattative commerciali con committenti qatarini.

L'Avv. Lorenzo Ascanio dello Studio Zunarelli e Associati ha svolto una relazione dal titolo *“Negoziare e concludere un contratto in Qatar: tecniche, accorgimenti e strategie da adottare”*.

DALLA SEDE DI TRIESTE

INCARICHI GIUDIZIALI ASSUNTI

DIRITTO CIVILE *Deposito di commodities – sequestro giudiziario – azione di rivendica*

Siamo stati investiti della difesa di una società depositaria di un ingente quantitativo di *commodities*, convenuta in molteplici procedimenti tra cui quello per sequestro giudiziario del quantitativo di beni, quello avente ad oggetto la disputa in merito alla proprietà dei beni, nonché quello di rivendica proposto dal soggetto che si assume proprietario.

Avv. Alberto Pasino – 0407600281

DIRITTO DOGANALE *Dazio anti-dumping - Rappresentante fiscale*

La società ALFA, in qualità di spedizioniere doganale, ha curato nell'interesse della società BETA lo sdoganamento di alcune partite di merce. A seguito di un controllo fiscale operato dall'OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode), la società ALFA, quale rappresentante indiretto della Società BETA, è stata chiamata a versare un cospicuo dazio antidumping (pari al 49% del valore della merce sdoganata). Lo studio ha ricevuto l'incarico di procedere al recupero delle somme corrisposte dalla società ALFA all'Autorità Doganale per conto della società BETA.

Avv. Alber Pasino – 0407600281

DIRITTO TRIBUTARIO *TARSU – Convenzioni Urbanistiche – Principio di affidamento*

Il Comune di XX, con avviso di accertamento in rettifica TARSU, accertava in capo all'ingegner Tizio, condomino del complesso immobiliare sito in XX, una maggior imposta da versare per gli anni 2002-2007.

L'amministrazione comunale, infatti, con il citato avviso, riteneva di avere, per errore ed in assenza dei presupposti di legge, determinato una riduzione della tariffa TARSU, e agiva quindi per ottenere la differenza.

Il Comune, pur riconoscendo che il contribuente aveva correttamente pagato il servizio ad una società privata per lo smaltimento dei rifiuti, sulla base di apposita convenzione tra il complesso immobiliare e la stessa amministrazione comunale, chiedeva tuttavia la maggior imposta. Avverso tale avviso di accertamento proponeva, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, ricorso l'ingegner Tizio.

La Commissione Tributaria rigettava il ricorso, ritenendo che la menzionata convenzione urbanistica stipulata con l'amministrazione comunale non potesse derogare alle norme di legge. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale accoglieva l'impugnazione. Il giudice di appello riteneva infatti che dovesse, nel caso di specie, trovare applicazione il principio dell'affidamento, ossia che la condotta del contribuente - che, tra l'altro, aveva altresì pagato il servizio all'impresa terza che effettuava lo smaltimento dei rifiuti all'interno del complesso- era aderente al comportamento tenuto dal Comune.

Invero, il Comune non aveva per anni controllato le posizioni TARSU e aveva esso stesso ritenuto legittima l'esenzione, in tal modo riconoscendo la validità della convenzione.
Avv. Prof. Massimo Campailla, Avvocato Alberto Pasino – 0407600281

DALLA SEDE DI SHANGHAI – ASIAN DESK

Le *New Rules* del giudizio davanti alla CIETAC in vigore dal 1° Maggio 2012 (Avv. Giampaolo Naronte)

La CIETAC (*China International Economic and Trade Arbitration Commission*), istituita nel 1954, è il principale organo disciplinato dalla Legge Cinese per risolvere le controversie internazionali mediante un giudizio arbitrale.

A sette anni di distanza dall'ultima riforma (approvata il 01 Maggio 2005), il Legislatore Cinese ha nuovamente novellato il più importante organo arbitrale dettando le *New Rules* (di seguito le Nuove Regole) che entreranno in vigore il 01 Maggio 2012, il cui *fil rouge* è il tentativo di allineare la Cina ai principali modelli arbitrali stranieri (in particolare alla SIAC di Singapore e la ICC).

Ecco le novità:

1. Provvedimenti di urgenza. La CIETAC poteva emettere provvedimenti di urgenza solo in due casi: a tutela della proprietà e per conservare le fonti di prova. Ogni altra misura d'urgenza era di competenza esclusiva del Tribunale a cui veniva rinviato *ex officio* il fascicolo. Le Nuove Regole (Art. 21.2) stabiliscono che la CIETAC possa adottare ogni misura conservativa prevista dalla Legge Cinese (senza trasferire la cognizione del fascicolo al Tribunale) purché il ricorrente, oltre a dimostrare la presenza dei requisiti sostanziali (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), versi una caparra per compensare i "danni" subiti da colui nei cui confronti viene emesso il provvedimento interinale, nel caso in cui il suddetto provvedimento non sia confermato al termine del giudizio.

La concreta applicazione di questa novità è però ostacolata dall'improprietà del linguaggio giuridico utilizzato dal Legislatore Cinese: infatti l'Art 21.1 delle Nuove Regole, in base al quale «*the arbitral tribunal may order any interim measures and may order the provision of appropriate security in the form of a procedural order or interlocutory award*» si scontra con l'Art. 21.1 secondo cui «*where a party applies for conservatory measures, CIETAC shall forward the application to PRC Courts*» (in base all'Art. 256 del Codice di Procedura Civile Cinese). La possibilità di emettere provvedimenti interinali, novità di grande rilievo, rischia di essere vanificata dalla mancanza di una definizione espressa di «*interim measure*» (che in base alle Nuove Regole può emettere la CIETAC) e di «*conservatory measure*» (le quali restano appannaggio esclusivo delle Corti Cinesi).

2. Lingua dell'arbitrato. In mancanza di un'espressa indicazione delle parti, l'arbitrato davanti alla CIETAC si doveva svolgere in cinese mandarino. Le Nuove Regole stabiliscono che in difetto di un'indicazione delle parti, la CIETAC possa scegliere

“qualunque lingua” per svolgere l’arbitrato: la scelta, seppur discrezionale, dipende in primo luogo dalla nazionalità delle parti coinvolte.

3. **Luogo dell’arbitrato.** Nel caso in cui le parti del giudizio arbitrale non forniscano una indicazione sul luogo in cui si deve svolgere l’arbitrato, in base all’Art. 28 delle Nuove Regole la CIETAC può aver luogo in una qualunque sede sul territorio Cinese.
4. **Procedura sommaria.** Salvo i casi in cui la procedura sommaria sia espressamente richiesta da una delle parti, le Nuove Regole (Artt. 54-61) stabiliscono che possa aver luogo solo per giudizi il cui valore sia inferiore a 2 milioni di RMB (circa 250 mila euro). In tal caso il procedimento è affidato all’arbitro unico (*sole arbitrator*) anziché ad un collegio di arbitri.
5. **Riunione dei giudizi arbitrali.** L’incremento del ricorso al giudizio arbitrale verificatosi negli ultimi anni, ha generato una pluralità di procedimenti spesso collegati al medesimo fatto storico. Le Nuove Regole hanno stabilito che la CIETAC possa disporre la riunione di due o più procedimenti arbitrali che risultino connessi per motivi soggettivi (le stesse parti) oppure oggettivi (la medesima circostanza) “*qualora la riunione appaia opportuna e tutte le parti siano d’accordo*”.
6. **Arbitrato e mediazione.** In base alle statistiche giudiziarie pubblicate dal centro studi della CIETAC, circa il 30% dei giudizi si risolve bonariamente all’esito di un processo che coniuga l’arbitrato alla mediazione. Le Nuove Regole (Art. 45.8) stabiliscono che le parti, anche nel caso in cui sia già pendente un ricorso arbitrale, possano presentare una richiesta alla CIETAC per essere aiutate a trovare una soluzione transattiva della vicenda attraverso una procedura di “mediazione” (*«where the Parties wish to conciliate their dispute but do not wish to have a conciliation conducted by the arbitration tribunal, CIETAC may, with the consent of both parties, assist them to conciliate the dispute in a manner and procedure it considers appropriate»*) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione (che resta comunque facoltativo, in quanto subordinato all’espressa richiesta delle parti) fallisca, il giudizio arbitrale prosegue il suo corso.
7. **Legge applicabile.** In base all’Art. 5.3 delle Nuove Regole *«where the law as it applies to an arbitration agreement has different provisions as to the form and validity of the arbitration agreement, those provisions shall prevail»*. La regola suddetta è integrata dal successivo Art. 47.2 in base al quale *«where the parties have agreed on the law as it applies to the merits of their dispute, the parties agreement shall prevail. In the absence of such an agreement or where such agreement is in conflict with a mandatory provision of the law, the arbitral tribunal shall determine the law as it applies to the merits of the dispute»*.

Come anticipato, lo scopo principale delle Nuove Regole è rendere il giudizio davanti alla CIETAC più affine ai modelli internazionali maggiormente utilizzati. Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Legislatore Cinese, non posso esimermi dall’evidenziare che alcune tra le più importanti novità (come la possibilità per la CIETAC di adottare misure interinali) sono di fatto vanificate dall’improprietà del linguaggio e dalla mancanza di definizioni positive. Nel contempo, l’affrancamento dalla legge cinese (quale lingua di *default* in caso di mancata indicazione delle parti) e una maggior snellezza nella scelta del luogo e del panel di arbitri rappresentano importanti novità nello scenario dei giudizi arbitrali in Cina.

RECENTI INCARICHI PROFESSIONALI.

FAAC Automazioni. La sede di Shanghai ha concluso con FAAC un accordo di consulenza legale di durata annuale allo scopo di fornire assistenza legale nel settore della contrattualistica relativamente al mercato cinese.

SEMINARI ED EVENTI

“HONG KONG E CINA, MERCATI DI FORTE INTERESSE PER LA MODA MADE IN ITALY”

Il 16 Marzo 2012 a Milano nella Sala Orlando di C.so Venezia, si è svolto il seminario organizzato da Sviluppo Cina e l'Associazione Italia Hong a cui ha partecipato, nella veste di relatore, l'Avv. Naronte della sede di Shanghai, il quale ha analizzato le forme di tutela della proprietà intellettuale alternative rispetto al tradizionale ricorso al giudice, con particolare riferimento alle procedure ed agli accordi con le Dogane Cinesi frutto della collaborazione tra la Cina e l'Unione Europea. Il Seminario è stato patrocinato dall'Hong Kong Trade Development Council in occasione della presenza in Italia di una delegazione di aziende ed imprenditori di Hong Kong operanti nel settore del fashion, interessati a sviluppare contatti con il nostro Made in Italy.



L'Avv. Naronte tra l'Ing. De Paoli (Sviluppo Cina) ed il dott. Mirante (Hong Kong Trade Development Council)

CHIC 2012: WORKSHOP A PECHINO CON UNINDUSTRIA BOLOGNA



UNINDUSTRIA BOLOGNA

In occasione della Fiera CHIC 2012, uno dei principali eventi nel settore moda a livello mondiale, lo Studio Legale Zunarelli ha organizzato un workshop sulle opportunità del fashion italiano nel mercato cinese che si è tenuto presso il Kempinsky Hotel in prossimità del Lufthansa Center di Pechino. Il workshop, al quale ha partecipato oltre all'Avv. Naronte, il dott. Zunarelli della sede di Shanghai, era rivolto alle aziende di UnIndustria Bologna che hanno partecipato alla Fiera, ed ha analizzato le forme di ingresso sul mercato cinese, la disciplina dei principali contratti e gli accorgimenti legali nelle trattative con i partner locali.

OSSERVATORIO GIURIDICO

I FONDI SOVRANI CINESI: UN CAVALLO DI TROIA PER L'OCCIDENTE?

(Avv. Giampaolo Naronte e Avv. Claudia Spriano)

Le vicende finanziarie che hanno coinvolto le principali banche americane (ed europee) oltre a segnare, dal punto di vista temporale, l'inizio del *credit crunch* hanno provocato un effetto rimasto sotto traccia: il diffuso ingresso dei fondi sovrani di Paesi arabi e del Far East nelle principali strutture economiche e finanziarie Occidentali.

Nel maggio 2007 la *Bearn Stearn* era stata costretta a chiudere i due titoli più dinamici in quanto basati su pacchetti contenenti "titoli tossici" (all'epoca il termine non era stato ancora coniato). Agli inizi di novembre la crisi aveva colpito *Fannie Mae* e *Freddie Mac*, le due immobiliari finanziate dal governo americano e poco dopo *Morgan Stanley* denunciava una svalutazione del suo capitale di 9,4 miliardi (superiore a quella di 3,7 miliardi resa nota solo un mese prima) e comunicava, al tempo stesso, l'entrata nella società della *China Investment Corporation*, fondo sovrano cinese alimentato con capitali statali.

I Fondi Sovrani (ora SWF, *Sovereign Wealth Funds*) sono veicoli d'investimento pubblici generalmente alimentati dai capitali in valuta estera derivanti dal surplus della bilancia commerciale (principalmente derivante dalla vendita di petrolio ed altre materie prime) per realizzare investimenti che perseguono obiettivi collegati agli interessi dello Stato che gestisce il fondo. La strabiliante crescita delle economie asiatiche (la Cina è solo la punta di diamante) e la crescente importanza del ruolo del petrolio spiegano perché la metà dei principali Fondi Sovrani oggi esistenti si trovi tra il Medio Oriente e l'Asia.

Il brusco rallentamento della crescita americana ed il coevo sviluppo delle economie dei «Paesi emergenti» (definizione questa che, riferita ad alcune realtà asiatiche come Cina o Corea, si dimostra tanto vetusta quanto erronea) ha indotto molti studiosi a ritenere che l'Asia abbia sostituito l'America nel ruolo di paese trainante dell'economia mondiale.

Solo l'intervento dei Fondi Sovrani di alcuni Paesi emergenti ha impedito, ad esempio, che l'americana Citigroup potesse fare la stessa fine di Lehman Brothers: il salvataggio in extremis della banca statunitense ha certamente reso meno violenti gli effetti del *credit crunch* sull'economia nordamericana ed europea.

Dal momento che tali Fondi Sovrani fanno capo a Stati di matrice culturale, giuridica, economica e persino religiosa profondamente diversa rispetto a quella che caratterizza ed accomuna l'Occidente è lecito chiedersi se, ed in quale misura, questi interventi (provvidenziali nell'immediato) possano rivelarsi nel medio e lungo periodo un pericoloso *boomerang* consentendo l'accesso, all'interno di realtà economiche e finanziarie strategiche per l'Occidente, di *players* i cui obiettivi e modalità di intervento sono diversi rispetto agli standard europei.

Quid iuris se un fondo sovrano arabo, il cui codice di comportamento si ispira ai principi del Corano, detenga una rilevante quota di un'importante Banca straniera e, avvalendosi di questa posizione, influenzi le strategie di posizionamento dell'istituto bancario imponendo regole estranee alle logiche occidentali? Gli investimenti che Temasek (il fondo sovrano di Singapore) effettua nelle imprese europee che producono beni e servizi per le classi medie sono guidati da una scelta di profitto o da una scelta politica? L'elenco

delle società occidentali in cui i Fondi Sovrani arabi ed asiatici sono entrati in forze è lungo: *Daimler Chrysler, Deutsche Bank, Barclays, Airbus, Sainsbury, Citigroup, Ferrari* solo per citare trasversalmente gli esempi più noti.

Non sarà inutile altresì evidenziare che i più importanti (per valore dell'attivo gestito) Fondi Sovrani fanno capo a Stati stranieri spesso al centro di moratorie internazionali (si pensi alla violazione dei diritti umani in Cina o all'applicazione della pena di morte in alcuni Paesi arabi). A ciò si aggiunga che i Fondi Sovrani dei Paesi emergenti sono spesso poco trasparenti per quanto concerne gli obiettivi, la struttura del capitale, la *governance* e le strategie di investimento e ciò non dipende dalla volontà di "occultare" questi elementi bensì dai diversi valori sociali e giuridici dello Stato a cui appartiene il Fondo. A nulla sono valsi i principi della Carta di Santiago, varata nell'ottobre del 2008 dal Fondo Monetario Internazionale per imporre un dovere di *disclosure* ai Fondi Sovrani dei Paesi emergenti. Tra i fondi sovrani più attivi nel panorama internazionale, si annovera il ***China Investment Corporation*** (di seguito CIC) che dispone di una dote di circa 300 miliardi di USD. Obiettivo del CIC è allocare parte delle riserve valutarie cinesi in investimenti alternativi, e più profittevoli, rispetto ai titoli del tesoro americani di cui Pechino è il principale sottoscrittore mondiale.

Il Governo di Pechino, di cui il CIC rappresenta una proiezione, non intende cimentarsi in spericolate operazioni oltre la Grande Muraglia: acquisire le grandi società internazionali impegnate su mercati competitivi e caratterizzate da un'articolata struttura manageriale è un'operazione complessa che richiede un practice che la Cina, in questo preciso momento storico, ancora non possiede.

La crescita dei fondi sovrani deve essere considerata nel contesto generale dei cambiamenti dell'economia politica globale: in passato il fatto che una potenza venisse meno alle regole del gioco non produceva, di solito, un effetto immediato e drammatico sull'economia internazionale, in quanto non c'era un'elevata connessione tra i mercati. La globalizzazione della finanza, combinata alla crescita dei Fondi Sovrani facenti capo ad economie di Paesi emergenti, ha profondamente mutato questa equazione: gli squilibri macroeconomici, in un contesto globale, generano inquietudini di carattere politico che aumentano a causa dello spostamento delle attività pubbliche dalle banche centrali verso i Fondi Sovrani. Allo stato attuale una soluzione è la maggiore regolamentazione delle attività dei fondi: la *disclosure* delle principali informazioni così come la *accountability* democratica da un lato dovrebbero proteggere i paesi "ospitanti" dalla possibile ingerenza di governi stranieri in settori di importanza strategica ma nel contempo queste regole non devono essere troppo rigide per non disincentivare gli investimenti dei fondi sovrani ogni qual volta ci sia bisogno di importanti iniezioni di liquidità.

COMMUNITY

Studio Legale Zunarelli e REGGIO CHILDREN



Lo Studio Legale Zunarelli, nell'ambito delle attività *pro-bono*, è stato contattato da *Reggio Children*, istituzione emiliana nota in tutto il mondo. La diffusione mondiale della esperienza pedagogica reggiana fa sì che da sempre vi siano stati tentativi di contraffazione, in passato sventati - con azioni legali o stragiudiziali - in Corea, Taiwan, USA. Da qualche tempo sono stati realizzati tentativi di registrare marchi come "REGGIO" in altri Paesi, in particolare la Cina. *Reggio Children*, avvalendosi dell'assistenza e consulenza legale dello Studio Zunarelli, oltre ad apprestare un'adeguata ed efficace tutela contro i fenomeni di contraffazione del marchio, intende predisporre un modello formativo che permetta di diffondere anche nell'area del Far East il metodo educativo e pedagogico "Reggio Children".

Collaborazione ai gruppi di lavoro costituiti da ASLA



Lo Studio Legale Zunarelli consolida la propria collaborazione con ASLA (Associazione Studi Legali Associati), di cui è membro, partecipando attivamente con i propri professionisti ai Gruppi di Lavoro costituiti in seno all'Associazione. In particolare l'Avv. Pasino, socio della sede di Trieste, fa parte del Gruppo di Lavoro sui Trasporti mentre l'Avv. Naronte, socio della sede di Shanghai, partecipa al Gruppo di Lavoro sul Diritto Ambientale. ASLA è un'Associazione senza scopo di lucro che riunisce i più importanti Studi Legali Italiani e stranieri allo scopo di creare un sinergico network e dedica particolare attenzione agli aspetti formativi dei professionisti legali.

Road show presso le Confindustrie del dott. Zunarelli della sede di Shanghai

Il dott. Luigi Zunarelli della nostra sede di Shanghai, presente in Italia dal 9 al 13 aprile per accompagnare la delegazione di Haining nel distretto del pellame di Macerata, parteciperà ad un road show di incontri presso alcune Confindustrie (Vicenza, Ferrara, Bologna) allo scopo di incontrare le Associate che nutrono interesse verso il mercato del Far East.